



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865 Piazza della Vittoria C.F. 03946010158

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Del 22-06-2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.

L'anno duemiladodici, il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 21:00, nella sala consiliare, in seguito ad invito scritto diramato a tutti i Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Assume la Presidenza il sig. RAVERA GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco, il quale fa eseguire l'appello dei signori membri con il seguente risultato:

Cognome e Nome	Presente	Assente	Cognome e Nome	Presente	Assente
RAVERA GIUSEPPE	X		BOSONI GIANFRANCO	X	
DELFINI MATTEO	X		MIZZI ALBERTA	X	
LOMBARDELLI CHIARA		X	CASALI EMILIO	X	
PALLADINI MARIA ANGELA	X		GUIDESI GUIDO	X	
BOSSI ORIETTA	X		MANTEGHETTI MARCO		X
MONTANARI ENRICA		X	MAZZOCCHI PASQUALE	X	
CATTANEO ANTONIO	X		PEZZELLA GIUSEPPE	X	
LAVEZZI MARIA-ELENA	X		FORNAROLI ARIANNA	X	
FILIPPUCCI CLAUDIO	X				

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto i seguenti assessori esterni:

Cognome e Nome	Presente	Assente
PAUTASSO GIOVANNA	X	
SPELTA CLAUDIO	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale NOVIELLO ELENA il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Lombardelli Chiara;

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, prevede:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- 4) il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale:

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto inoltre l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
- 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Ricordato che:

- a) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria;

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente:

a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria:	7 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale::	5,5 per mille
Detrazione d'imposta abitazione principale	€ 108,46

b) aveva assimilato all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale, intesa per pertinenza l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare (art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.);
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito (con l'esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado (genitori e figli) in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti, fratelli e sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale. (Agevolazione subordinata alla residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto d'imposta e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici allo stesso intestate (art. 3 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.);

conseguendo nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta un gettito di €. 711.000,00

Valutato in € 620.000,00 il gettito dell'IMU ad aliquote di base, con *una riduzione* rispetto al gettito ICI conseguito nell'esercizio precedente di €. 91.000,00;

Viste le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale	€ 39.000,00	
B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune	€ 597.000,00	
C) Totale gettito IMU comune (A+B)		€ 636.000,00
D) Gettito ICI 2010		€ 669.000,00
Variazione + Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (D-C)		€. 33.000,00

a cui si aggiunge il taglio di risorse ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimata in € 87.000,00;

Preso atto che le stime del gettito IMU rese note dal MEF coincidono sostanzialmente con quelle effettuate dal Comune; presentando una differenza di € 16.000,00, pari al 2,51% del gettito stimato;

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale *“Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”*;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, l'esigenza di reperire risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquote di base;

Ritenuto di apportare per l'anno 2012 le seguenti variazioni alle aliquote di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione
Abitazione principale e relative pertinenze	+ 0,15%
Altri immobili	+ 0,12%

Valutato di incrementare ulteriormente la previsione del gettito in considerazione dell'accatastamento degli impianti fotovoltaici siti sul territorio comunale;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che sulla relativa proposta il responsabile di ragioneria ha espresso parere favorevole richiesto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n.267/2000;

Con voti 10 favorevoli, 5 contrari (Mazzocchi, Pezzella, Fornaroli, Guidesi, Delfini), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di determinare per le motivazione esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per **l'anno 2012**, come segue:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze	0,55%
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota altri immobili	0,88%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

La detrazione per abitazione principale è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione non può superare l'importo massimo di € 400,00.

2. di stimare in € 920.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate al punto 1) potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-*bis*, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente con voti 10 favorevoli, 5 contrari (Mazzocchi, Pezzella, Fornaroli, Guidesi, Delfini) resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la presente

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 .

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

RAVERA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

NOVIELLO ELENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-07-2012.

Lì 02-07-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

NOVIELLO ELENA
